COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89) 535 def.

Bruxelles, 31 ottobre 1989

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo d'adesione
della Bolivia
all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 10 luglio 1987, la Bolivia ha manifestato l'intenzione di aderire al GATT. Il 21 luglio 1989, il gruppo di lavoro incaricato di esaminare la richiesta ha presentato al Consiglio del GATT una raccomandazione nella quale proponeva di accogliere la richiesta ed un protocollo in cui stabiliva le condizioni per l'adesione della Bolivia al GATT. Il Consiglio ha adottato entrambi i testi ed ha quindi aperto la procedura di voto per l'adesione della Bolivia, a norma dell'articolo XXXIII.

2. Durante i negoziati bilaterali con la Comunità, la Bolivia ha accettato di consolidare i dazi della sua tariffa doganale esterna ad un massimale del 40%. Si tratta di un livello più vantaggioso rispetto ai massimali consolidati esistenti in altri paesi in via di sviluppo quali il Messico e la Colombia. Dati gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Cartagena, la Bolivia ha la facoltà di sospendere il massimale consolidato del 40% per un numero limitato di prodotti qualora, a norma del presente accordo, essa sia tenuta ad applicare la tariffa comune esterna. Tale sospensione, tuttavia, sarebbe limitata a tre anni; qualora non venisse ripristinato il massimale del 40%, si potrebbe invitare la Bolivia ad avviare negoziati a norma dell'articolo XVIII, paragrafo 3, lettera a). La Bolivia ha inoltre accettato di concedere alla Comunità i dazi inizialmente negoziati per un certo numero di prodotti che interessano le esportazioni comunitarie.

3. Previo parere favorevole del comitato dell'articolo 113, la Commissione ha approvato i risultati dei negoziati commerciali bilaterali con la Bolivia per quanto riguarda la sua adesione al GATT.

4. Il 3 agosto 1989 si era raggiunta in sede di GATT la necessaria maggioranza dei due terzi delle parti contraenti; tutti gli Stati membri della Comunità hanno votato a favore. Il protocollo è ora aperto alla firma per la Bolivia, le parti contraenti e la Comunità economica europea.

 Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo d'adesione della Bolivia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che la Bolivia ha avviato negoziati con la Comunità economica europea e con le altre parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ai fini della sua adesione all'accordo;

considerando che la Comunità può accettare l'esito dei negoziati,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità economica europea, il protocollo di adesione della Bolivia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Il testo del protocollo è acciuso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo onde impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

PROTOCOLLO DI ADESIONE DELLA BOLIVIA ALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO

I governi che sono parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominati, rispettivamente, "parti contraenti" e "Accordo generale"), la Comunità economica europea ed il governo della Bolivia (in appresso denominato "Bolivia"),

visto l'esito dei negoziati per l'adesione della Bolivia all'Accordo generale,

hanno, attraverso i loro rappresentanti, concordato quanto segue:

PARTE I - GENERALITÀ

1. All'entrata in vigore del presente protocollo a norma del paragrafo 6, la Bolivia diventerà parte contraente dell'Accordo generale, in conformità dell'articolo XXXII dello stesso, e applicherà alle parti contraenti, in via provvisoria e ai sensi del presente protocollo:

 a) le parti I, III e IV dell'Accordo generale e
 b) la parte II dell'Accordo generale compatibilmente con la sua legislazione in vigore alla data del presente protocollo.

 Ai sensi del presente paragrafo, si considera che gli obblighi per il combinato disposto dell'articolo 1, paragrafo 1 e dell'articolo III, nonché dell'articolo II, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo VI dell'Accordo generale, rientrano nella parte II.

2. a) Le disposizioni dell'Accordo generale che la Bolivia dovrà applicare alle parti contraenti sono, se non diversamente disposto nel presente protocollo, quelle contenute nel testo allegato all'atto finale della seconda sessione del Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, eventualmente rettificato o altrimenti modificato da strumenti entrati in vigore il giorno in cui la Bolivia è diventata parte contraente.
 b) Ogniqualvolta il paragrafo 6 dell'articolo V, il paragrafo 4, lettera d) dell'articolo VII ed il paragrafo 3, lettera c) dell'articolo X dell'Accordo generale si riferiscono all'accordo stesso, la data

applicabile nei confronti della Bolivia è quella del presente protocollo.

PARTE II - ELENCO

3. All'entrata in vigore del presente protocollo, l'elenco allegato diventa un elenco dell'Accordo generale relativo alla Bolivia.

4. a) Ogniqualvolta il paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo generale fa riferimeto alla data dell'Accordo, la data del presente protocollo si applica per ciascuno dei prodotti oggetto delle concessioni previste nell'allegato.
 b) Per quanto riguarda i riferimenti alla data dell'Accordo che figurano nel paragrafo 6, lettera a) dell'articolo II dell'Accordo generale, la data del presente protocollo si applica per l'elenco allegato.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

5. Il presente protocollo verrà depositato presso il direttore generale delle PARTI CONTRAENTI. Esso sarà aperto alla firma per la Bolivia (fino al 31 gennaio 1990), per le parti contraenti e per la Comunità economica europea.

6. Il presente protocollo entra in vigore il 30° giorno successivo alla firma della Bolivia.

7. Una volta divenuta parte contraente dell'Accordo generale a norma del paragrafo 1 del presente protocollo, la Bolivia può aderire depositando uno strumento di adesione presso il direttore generale. L'adesione diventa effettiva il giorno in cui entra in vigore l'Accordo generale a norma dell'articolo XXVI oppure, al più tardi, il 30° giorno successivo al deposito dello strumento di adesione. Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo XXXII dell'Accordo, l'adesione a norma del presente paragrafo verrà considerata un'accettazione dell'Accordo in conformità del paragrafo 4 dell'articolo XXVI.

8. La Bolivia può cessare l'applicazione provvisoria dell'Accordo generale prima di aderirvi a norma del paragrafo 7; la cessazione ha effetto

il 60° giorno successivo alla data in cui il direttore generale ha ricevuto la notifica scritta.

9. Il direttore generale deve fornire tempestivamente una copia certificata del presente protocollo ed una notifica di ciascuna firma, a norma del paragrafo 5, a ciascuna delle parti contraenti, alla Comunità economica europea, alla Bolivia e a tutti i governi che hanno aderito in via provvisoria all'Accordo generale.

10. Il protocollo viene registrato conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra, il 3 agosto 1989, in un'unica copia redatta nelle lingue inglese, francese e spagnola, salvo diverse disposizioni riguardo all'elenco allegato, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

Elenco LXXXIV - Bolivia
(L'elenco può essere consultato presso il segretariato del GATT a Ginevra)

ISSN 0254-1505

COM(89) 535 def.

DOCUMENTI

IT **11 02**

N. di catalogo : CB-CO-89-490-IT-C

ISBN 92-77-54204-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo